

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Modifica del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 103

III. Esame degli
aiuti pubblici

¹ La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

- a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge;
- b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;
- c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

² Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

³ Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

¹ FF 2003 5424

² RS 748.0

³ RS 0.748.127.192.68

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 30 marzo 2004⁴

Termine di referendum: 8 luglio 2004

⁴ FF **2004** 1197